AVVISO DI CONVOCAZIONE
ELEZIONI DEL COMITATO PARI OPPORTUNITA'
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PESARO

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine Avvocati di Pesaro, Avv. Arturo Pardi
- visti gli artt. 6 e 9 del Regolamento del "Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro"
- visti gli artt. 5 e 6 della Legge 12 luglio 2017 n. 113, recante "Disposizioni sulla elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi",
- visti gli artt. 27 e 28 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247, recante norme sul "Nuovo ordinamento della professione Forense;
- visti gli artt. 3, 4 e 5 del Decreto 13 luglio 2016, n. 156, recante il "Regolamento che stabilisce la disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247";
- viste le delibere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro del 10 e 31 marzo 2023

FISSA

la data di svolgimento delle elezioni suppletive per completare il rinnovo del Comitato Pari Opportunità nel numero di 1 (uno) componente di genere maschile che si terranno **nei giorni 11 e 12 maggio 2023, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso i locali dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro - Palazzo di Giustizia (piano meno 1 stanza 04);**

COMUNICA

- che è possibile presentare esclusivamente candidature individuali e che il termine ultimo per la presentazione delle candidature stesse, è quello di 10 giorni prima della data fissata per le elezioni (1° maggio 2023), mediante deposito, anche a mezzo pec all'indirizzo segreteria@pec.ordineavvocatipesaro.it, presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine di dichiarazione sottoscritta dall'interessato e resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
L'elenco dei candidati sarà pubblicato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per le elezioni sul sito del Consiglio dell'Ordine ed affisso presso la sede del COA.

DISPONE

che le presenti determinazioni vengano comunicate al Consiglio Nazionale Forense e, anche quale avviso di convocazione delle elezioni ai sensi dell'art. 5 comma 2, e dell'art. 6 commi 4, 5 e 6, della Legge 12 luglio 2017, n. 113, siano comunicate agli iscritti mediante posta elettronica certificata, e che copia del presente avviso sia affissa in luogo del Tribunale accessibile al pubblico e nei locali ove ha sede l'Ordine degli Avvocati di Pesaro e sia pubblicata nel sito internet del medesimo Ordine. La pubblicazione nel sito internet istituzionale ha valore di pubblicità notizia;

AVVISA

- che il voto è segreto ed è espresso attraverso l'indicazione del nome e del cognome degli avvocati che hanno presentato nei termini prescritti le loro candidature individualmente. L'indicazione di voto di un avvocato non candidato è nulla;
- che ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza;
- hanno diritto al voto gli avvocati che il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali, risultano iscritti nell'albo e negli elenchi dei dipendenti degli enti pubblici e dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno, e nella sezione speciale degli avvocati stabiliti. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall'esercizio della professione;
- sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, i quali non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento;
- Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di due anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato;
- la carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell'OUA ovvero delle Commissioni Pari Opportunità dei medesimi organismi nonché di Consigliere dell'Ordine salvo quanto previsto per l'elezione del Presidente del Comitato, riservato al Consigliere dell'Ordine.
- **L'eletta/o** che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro il termine perentorio di trena giorni dalla proclamazione.
Nel caso in cui non vi provvederà, si intende rinunciataria/o e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.
- **la propaganda elettorale** è svolta nel rispetto delle norme deontologiche; è comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo i cui si svolgono le operazioni di voto. E' ammessa la propaganda svolta anche attraverso l'aggregazione di più candidati, eventualmente distinguendo l'aggregazione con un simbolo o un motto, fermo restando il rispetto delle formalità di presentazione delle candidature esclusivamente individuali. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria o altri candidati (art. 7 legge 12 luglio 2017, n. 113).

Pesaro 03.04.2023

Il Presidente
Avv. Arturo Pardi